FIVERS

Aggiornamento normativo

Bancario, finanziario e assicurativo

n. 652 / 2026

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ ***AMLA***: working arrangement between the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and the European Public Prosecutor's Office

II. Normativa italiana

- ✓ ***Euronext Derivatives Milan***: Borsa Italiana pubblica l'Avviso n. 59047 sulle Modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati
- ✓ ***Euronext Derivatives Milan*****:** Borsa Italiana pubblica l'Avviso n. 59344 sulle Modifiche ai Regolamenti dei Mercati SeDeX - EuroTLX-Cert-X
- ✓ ***CONSOB***: modifiche ai regolamenti in materia di emittenti, mercati e intermediari
- ✓ ***AML:*** il MEF avvia una consultazione sullo schema di decreto legislativo di recepimento dell'AML package

Imprese di Assicurazione

I. Normativa italiana

- ✓ ***RC Professionale Avvocati:*** Nuove condizioni e massimali minimi delle polizze assicurative

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ *AMLA*: WORKING ARRANGEMENT BETWEEN THE AUTHORITY FOR ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM AND THE EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE

In data 17 novembre 2026, l'Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e la Procura europea (EPPO) hanno sottoscritto un Working Arrangement volto a rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di riciclaggio e reati connessi che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione europea. L'accordo non ha effetti giuridicamente vincolanti e non costituisce una base giuridica autonoma per lo scambio di dati personali.

In particolare, il Working Arrangement prevede:

- rafforzamento dello scambio di informazioni operative e strategiche, anche con riferimento a specifici casi, transazioni, trend emergenti, indicatori di rischio e modus operandi. Le richieste di informazioni devono essere evase, di regola, entro 20 giorni lavorativi;
- cooperazione nelle analisi e nelle attività investigative, compresa la partecipazione dell'EPPO alle analisi congiunte coordinate da AMLA e il coordinamento in presenza di procedimenti o indagini paralleli o connessi;
- obblighi di segnalazione e coordinamento reciproco, prevedendo, in particolare, che AMLA comunichi all'EPPO le condotte criminose potenzialmente rientranti nella sua competenza;
- rafforzamento della cooperazione istituzionale, attraverso la partecipazione dell'EPPO ad alcuni gruppi di lavoro e riunioni di AMLA, iniziative formative congiunte e scambi di personale;
- specifici presidi di riservatezza e protezione dei dati, incluso l'utilizzo di canali di comunicazione sicuri e cifrati.

II. Normativa Italiana

✓ *EURONEXT DERIVATIVES MILAN*: BORSA ITALIANA PUBBLICA L'AVVISO N. 59047 SULLE MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI

In data del 17 novembre 2026, Borsa Italiana, con l'Avviso n. 59047, ha comunicato alcune modifiche alle Istruzioni riguardanti il Regolamento dei Mercati, entrate in vigore in data 23 novembre 2023.

Le modifiche riguardano il passaggio a MyEuronext quale tool per la gestione delle procedure di ammissione di strumenti azionari sul mercato Euronext Milan, si sostituiscono i riferimenti a QUiCK con MyEuronext.

✓ *EURONEXT DERIVATIVES MILAN*: BORSA ITALIANA PUBBLICA L'AVVISO N. 59344 SULLE MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEI MERCATI SEDEX - EUROTLX-CERT-X

In data del 18 novembre 2026, Borsa Italiana, con l'Avviso n. 59344, ha comunicato alcune modifiche al Regolamento del Mercato Sedex e al mercato Eurotlx - segmento Cert-X "PAKO", entrate in vigore in data 23 novembre 2023, al fine di allineare le disposizioni regolamentari alle attuali modalità operative dei mercati.

Le modifiche prevedono:

- Disabilitazione temporanea della funzionalità PAKO, conseguente alla disabilitazione, con efficacia dal 3 marzo 2026, degli ordini a mercato (market order) sul mercato SeDeX e sul segmento Cert-X di EuroTLX;
- Adeguamento delle disposizioni regolamentari relative alla funzionalità PAKO, che consente al Liquidity Provider, a seguito del verificarsi di un evento di knock-out e in presenza di un eventuale valore residuo, di attivare uno specifico periodo di negoziazione finalizzato al riacquisto degli strumenti finanziari interessati a tale valore;
- Sospensione del relativo meccanismo di negoziazione, in quanto il funzionamento della PAKO presuppone la possibilità per gli investitori di immettere ordini di vendita a mercato, a fronte delle proposte in acquisto formulate dal Liquidity Provider;
- Carattere transitorio della disabilitazione, dovuta esclusivamente a esigenze tecniche connesse all'attuale indisponibilità degli ordini a mercato;
- Prevista reintroduzione della funzionalità PAKO, attraverso uno sviluppo tecnico che consentirà di reintrodurre i market order esclusivamente in abbinamento a tale funzionalità, tenuto conto dell'interesse manifestato dagli operatori di mercato.

✓ *CONSOB*: BORSA MODIFICHE AI REGOLAMENTI IN MATERIA DI EMITTENTI, MERCATI E INTERMEDIARI

In data 4 novembre 2026, Consob, con Delibera n. 24195, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2026, ha approvato alcune modifiche al Regolamento Emittenti, al Regolamento Mercati e al Regolamento Intermediari, volte ad adeguare la disciplina regolamentare alle modifiche apportate al TUF dal D.Lgs. n. 47/2026 e dal D.Lgs. n. 86/2026.

Con riferimento al Regolamento Emittenti, le principali modifiche riguardano:

- innalzamento da 8 a 12 milioni di euro della soglia rilevante ai fini della disciplina delle offerte pubbliche, con conseguente adeguamento delle ulteriori disposizioni e degli allegati del Regolamento Emittenti che richiamavano la precedente soglia;
- modifica dell'ambito di applicazione della disciplina delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio (OPA/OPS), prevedendone l'applicazione alle offerte con un corrispettivo complessivo superiore a 8 milioni di euro e rivolte a più di 150 soggetti;
- innalzamento dal 5% al 10% della soglia prevista dall'art. 46 del Regolamento Emittenti e riduzione da dodici a sei mesi del periodo di riferimento previsto da alcune disposizioni in materia di offerte pubbliche di acquisto;
- aggiornamento della disciplina delle OPSC e OPASC, prevedendo che il documento d'offerta contenga specifiche informazioni sui titoli o prodotti finanziari offerti in scambio, conformemente alle informazioni richieste dal Regolamento Prospetto;
- maggiore flessibilità linguistica della documentazione relativa alle offerte, consentendo, nelle ipotesi previste, l'utilizzo di una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.

Con riferimento al Regolamento Mercati, le principali modifiche prevedono:

- introduzione di una disciplina specifica sul flottante minimo ai fini dell'ammissione delle azioni alla negoziazione, stabilendo, come regola generale, che almeno il 10% del capitale sottoscritto, rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione, sia detenuto dal pubblico;
- introduzione di criteri alternativi al requisito del 10%, consentendo al regolamento del mercato di prevedere, a determinate condizioni, criteri alternativi basati sul numero di azioni detenute dal pubblico, sul numero di azionisti o sul valore di mercato delle azioni detenute dal pubblico.

Con riferimento al Regolamento Intermediari, vengono introdotti nuovi obblighi in materia di ricerca fornita da terzi e ricerca sponsorizzata dagli emittenti. In particolare, è previsto:

- un nuovo obbligo di conservazione dei dati relativi ai costi della ricerca fornita da terzi, in base al quale i soggetti abilitati devono tenere un registro dei costi totali imputabili alla ricerca ricevuta, ove ne siano a conoscenza, e mettere tali informazioni a disposizione dei clienti, su richiesta, con cadenza annuale;

- specifici obblighi di trasparenza, prevedendo che la ricerca sponsorizzata riporti in prima pagina, in modo chiaro ed evidente, l'indicazione della propria conformità al codice di condotta UE. La ricerca finanziata, in tutto o in parte, dall'emittente ma non conforme a tale codice deve invece essere qualificata come comunicazione pubblicitaria e promozionale;
- possibilità per l'emittente di trasmettere la ricerca sponsorizzata al pertinente organismo di raccolta, corredata da metadati che ne attestino la conformità al codice di condotta UE;
- chiarimento del regime normativo della ricerca sponsorizzata, che non è equiparata né alle informazioni previste dalla regolamentazione ai sensi della direttiva Transparency né alla ricerca in materia di investimenti ai sensi della MiFID II e, pertanto, non è assoggettata al medesimo livello di controllo normativo.

Le modifiche entreranno in vigore il 1° dicembre 2026.

✓ *AML*: IL MEF AVVIA UNA CONSULTAZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELL'AML PACKAGE

In data 21 novembre 2026, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD6) e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai Regolamenti (UE) 2024/1624 (AMLR) e 2024/1620 (AMLAR), in attuazione dell'art. 14 della Legge 13 giugno 2025, n. 91.

In particolare, lo schema di decreto prevede:

- la ridefinizione del perimetro dei soggetti obbligati, estendendo gli obblighi antiriciclaggio ai gestori di crediti in sofferenza e individuando le nuove categorie di operatori previste dal Regolamento AML, tra cui i fornitori di servizi di crowdfunding. Lo schema non conferma, invece, gli obblighi antiriciclaggio a carico degli agenti in attività finanziaria, delle società di gestione dei mercati regolamentati e dei soggetti che esercitano attività di mediazione civile. Non sono inoltre inclusi i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria, sulla cui esclusione sono ancora in corso valutazioni;
- l'introduzione di meccanismi di registrazione e censimento a fini antiriciclaggio, prevedendo nuovi requisiti di registrazione per i cambiavalute, appositi registri presso la Banca d'Italia o l'IVASS per le società di partecipazione mista finanziaria e i gruppi la cui impresa madre sia un soggetto obbligato finanziario, nonché specifici obblighi di comunicazione al Registro delle imprese per i soggetti obbligati non finanziari;
- la definizione delle competenze e dei poteri delle autorità di vigilanza antiriciclaggio, attribuendo alla Banca d'Italia e all'IVASS la vigilanza sui soggetti obbligati del settore finanziario, nei rispettivi ambiti di competenza, e al MEF e alla Guardia di finanza quella sul settore non finanziario, ferme restando le specifiche competenze della CONSOB e della Banca d'Italia. Lo schema riconduce inoltre le società fiduciarie alla vigilanza antiriciclaggio del MEF e della Guardia di finanza, individuando il MEF quale autorità capofila per i soggetti sottoposti alla vigilanza congiunta delle due autorità;
- la revisione della disciplina dei registri, estendendo anche alle società di persone l'obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese. Sono inoltre disciplinate le modalità di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai dati dell'anagrafe dei rapporti finanziari e alle informazioni relative ai beni immobili;
- la revisione del regime sanzionatorio, mediante l'introduzione, accanto alle sanzioni pecuniarie, di misure amministrative volte a intervenire sulle carenze riscontrate e ripristinare il rispetto degli obblighi, nonché di penalità di mora finalizzate a ottenere l'adempimento delle misure amministrative prescritte dalle autorità di vigilanza.

Lo schema prevede inoltre l'abrogazione del D.lgs. n. 231/2007, ferma restando l'applicazione delle relative disposizioni attuative, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi.

Il termine ultimo per l’invio di commenti e osservazioni è fissato al 14 dicembre 2026.

Imprese di Assicurazione

I. Normativa italiana

- ✓ *RC Professionale Avvocati*: NUOVE CONDIZIONI E MASSIMALI MINIMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE

In data 16 novembre 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della giustizia 5 novembre 2026, che sostituisce il decreto 22 settembre 2016 in materia di coperture assicurative per la responsabilità civile e gli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

In particolare, il decreto:

- innalza i massimali minimi RC in funzione del fatturato e -per l'attività svolte in forma collettiva- del numero dei professionisti;
- disciplina la richiesta risarcitoria e la comunicazione all'assicuratore di circostanze potenzialmente idonee a generarla;
- conferma la retroattività illimitata, un periodo di ultrattività almeno decennale in caso di cessazione dell'attività nonché il divieto di recesso dell'assicuratore a seguito della denuncia o del risarcimento di un sinistro.

Il decreto entra in vigore decorso un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le polizze stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni.